

Cedu. Strasburgo restringe i margini per le azioni di diffamazione contro i giornalisti

# Politici tenuti a tollerare le critiche

Marina Castellaneta

Politici obbligati a una più ampia tolleranza per le critiche che arrivano dalla stampa, con margini per le azioni di diffamazione più ristretti. È la Corte europea dei diritti dell'uomo a dirlo con la sentenza del 31 maggio (Nadtoka contro Russia). In segno diametralmente opposto al disegno di legge italiano che prevede un aumento di pena se a essere diffamato è un politico, Strasburgo

ha invece stabilito che le autorità nazionali sono obbligate, nei casi di diffamazione a mezzo stampa, a seguire la prassi di Strasburgo. Con la conseguenza che il margine di critica e di provocazione della stampa aumenta se rivolta a politici. La Corte ha così condannato la Russia dando ragione a una giornalista che aveva pubblicato un articolo critico nei confronti di un sindaco e che aveva subito una condanna perché

una frase dell'articolo, che accusava il sindaco di aver ottenuto vantaggi personali, era stata considerata offensiva. Di qui il ricorso della giornalista a Strasburgo che ha bocciato l'operato dei giudici nazionali che non si sono attenuti ai parametri europei. La Corte, infatti, ha contestato ai giudici interni di aver condannato la giornalista considerando unicamente una singola espressione senza tenere conto che la notizia era di inte-

resse pubblico perché riguardava sospetti di comportamenti illeciti da parte del sindaco. Poco importa, poi, che il sindaco non era stato condannato in sede penale perché la mancata condanna non esclude necessariamente la realtà dei fatti denunciati dalla stampa. Tra l'altro il giornalista ha diritto a un certo grado di esagerazione e provocazione perché la scelta dello stile è parte integrante del diritto alla libertà di espressio-

ne. E questo soprattutto quando al centro dell'articolo ci sono politici tenuti a una maggiore tolleranza rispetto alle critiche perché scelgono volontariamente di scendere nell'arena pubblica sottoponendosi a un controllo della collettività.

Sul fronte della sanzione, la Corte ha chiarito che anche se la pena è tenue l'ingerenza sulla libertà di stampa è certa se si tratta di una sanzione penale, con l'obbligo poi, di valutare la tenuità della pena pecuniaria non in sé, ma rapportandola al reddito annuale del giornalista.